SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

610ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 APRILE 1983

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MORLINO,
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni . . . . . *Pag.* 25

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4

Assegnazione 4, 24

Nuova assegnazione 24

Trasmissione dalla Camera dei deputati 3, 23

Seguito della discussione:

« Interpretazione autentica delle norme relative al personale di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, riguardante la ricostruzione di carriera di alcuni ufficiali in particolari situazioni » **(1532)**, d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

« Modifica dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » **(1654)**, d'iniziativa del senatore Vitalone e di altri senatori;

« Modificazione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della polizia di Stato » **(1781)**, d'iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori;

« Estensione agli ufficiali della polizia di Stato provenienti dai ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dai sottufficiali del Corpo predetto dei benefici di carriera previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496 » **(1861)**, d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguardante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia » **(1961)**, d'iniziativa del senatore Jervolino Russo e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo:

« Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attua-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

zione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6, 7
CAROLLO (*DC*) 6, 7
COLOMBO Vittorino (V.) (*DC*) 10, 21
FLAMIGNI (*PCI*) . . . . . 5 e *passim*
MAFFIOLETTI (*PCI*) 6
MURMURA (*DC*) 10
PAVAN (*DC*), *relatore* . . . . . 5 e *passim*
* SANZA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 9 e *passim*
SAPORITO (*DC*) 13, 14, 15

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 5
Trasmissione di documenti 4

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 26
Ritiro 28

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 22, 23
* MARCHIO (*MSI-DN*) 22, 23
ROSA (*DC*) 22

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDI' 28 APRILE 1983 28

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente MORLINO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

G I O V A N E T T I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P R E S I D E N T E . Sono in congedo i senatori: Baldi, Bevilacqua, Della Porta, Gozzini, Lavezzari, Napoleoni, Recupero, Sica, Stammati e Vernaschi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agrimi, Cipellini, Conti Persini, Fosson, Gherbez, Giust, Martino, Mitterdorfer, Romanò e Valiante.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3458-B — SAPORITO ed altri. — « Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » (1749-D) (*Approvato dal Senato, modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico » (2274).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PACINI, VITALE Antonio, GRAZIOLI, FORNI e FOSCHI. — « Esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle attività svolte da associazioni, *clubs*, società ed enti sportivi praticanti attività dilettantistiche, ricreative, di propaganda, nonchè da associazioni culturali, politiche, assistenziali, religiose, semprechè conformi alle loro finalità istituzionali » (2275);

GUERRINI, CAPRARI, BENEDETTI e DE SABBATA. — « Ulteriori interventi in favore della popolazione di Ancona colpita da calamità naturali » (2276);

de' COCCI, FORMA, ROSSI, VETTORI, JERVOLINO RUSSO, LONGO, FRACASSI, SAPORITO, BARIN e VITALE Antonio. — « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private » (2277).

Disegni di legge, assegnazione

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SAPORITO ed altri. — « Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » (1749-D) (*Approvato dal Senato, modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputati MANNUZZU ed altri; CARTA ed altri. — « Istituzione della Corte d'assise di Nuoro » (2251) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (2269) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Tirocinio pratico di cui alla Tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria » (2193);

Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia *e 11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati ICHINO ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense » (2185) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 13ª della Camera dei deputati*). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: BAUSI ed altri. — « Modificazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma della previdenza forense » (1679).

Governo, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . Il Ministro della sanità, con lettera in data 21 aprile 1983, ha presentato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio 1983 e sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 1981 (*Doc.* XLII, n. 3).

Tale documento sarà trasmesso alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Ugo Marchese a membro del Comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Governo, richiesta di parere per nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare concernenti:

la proposta di nomina dell'avvocato Giuseppe Di Vagno a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale;

la proposta di nomina del dottor Alessio Pasquantonio a Presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

la proposta di nomina del professor Giovanni Coda Nunziante a Presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

la proposta di nomina del professor Luigi Coccioli a Presidente del Banco di Napoli.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sono state deferite alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Interpretazione autentica delle norme relative al personale di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, riguardante la ricostruzione di carriera di alcuni ufficiali in particolari situazioni » (1532) di iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

« Modifica dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (1654), di iniziativa del senatore Vitalone e di altri senatori;

« Modificazione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della polizia di Stato » (1781), di iniziativa del senatore Salerno e di altri senatori;

« Estensione agli ufficiali della polizia di Stato provenienti dai ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dai sottufficiali del Corpo predetto dei benefici di carriera previsti dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496 » (1861), di iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguardante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia » (1961), di iniziativa del senatore Jervolino Russo e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo:

« Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1532, 1654, 1781, 1861 e 1961.

Invito il relatore a dichiarare se sono pervenuti tutti i prescritti pareri sugli emendamenti presentati.

P A V A N , *relatore*. Signor Presidente, posso affermare che abbiamo recepito in Commissione il suggerimento della Commissione bilancio, espresso mediante parere, tanto è vero che all'articolo 21 vi è un emendamento della Commissione che ripropone quanto ci aveva suggerito la Commissione bilancio. Pertanto non dovrebbero esserci problemi di sorta.

F L A M I G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Signor Presidente, la copertura finanziaria prevista dall'articolo 21 è la medesima prevista prima che lei rimettesse il provvedimento alla Commissione. Naturalmente, se si dovessero votare alcuni emendamenti che prevedano invece un'ul-

teriore onere finanziario, mi pare evidente che tale copertura dovrebbe essere integrata. La Commissione bilancio ha ribadito che la copertura finanziaria era entro quei limiti. Quindi, dobbiamo approvare degli emendamenti che non li oltrepassino, per cui mi sembrano improponibili tutti gli aumenti di spesa previsti dagli emendamenti, tra cui ce n'è uno in particolare, ossia quello relativo all'estensione dell'indennità notturna.

P R E S I D E N T E . È tutto esatto, cioè è vero che il parere della Commissione bilancio è stato dato sul testo del disegno di legge, è vero che la Commissione di merito, ritenendo di essere nei limiti del parere, ha approvato degli emendamenti, ma di questi ulteriori emendamenti la Commissione bilancio sta verificando la congruità con lo stanziamento esistente. Dato che la Commissione bilancio deve riferire in proposito, ed è per questo appositamente riunita, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17*).

P R E S I D E N T E . Ricordo che nella seduta del 16 marzo sono stati approvati gli articoli da 1 a 18 del testo unificato ed è iniziato l'esame dell'articolo 19, dopo di che il provvedimento è stato rinviato alla 1ª Commissione permanente per l'esame degli articoli non ancora approvati e dei relativi emendamenti.

Invito il relatore a riferire sul lavoro svolto dalla Commissione.

P A V A N , *relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha esaminato tutti gli emendamenti presentati in Aula e rinviati alla Commissione stessa. Parte degli emendamenti sono stati accolti, parte respinti. Agli emendamenti accolti sono stati presentati dalla Commissione ulteriori emendamenti che illustrerò di volta in volta durante l'esame degli articoli.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, le premetto — e me lo consenta — che noi abbiamo avuto il testo degli emendamenti soltanto qualche ora fa e che la Commissione nel suo complesso ha dovuto esaminare altri provvedimenti già all'ordine del giorno. Era naturale che in pochi minuti non avremmo potuto definire le varie questioni in sospeso. Questo lo dico per rispetto verso di lei e verso l'Aula.

Poc'anzi in sede di parere della 5ª Commissione abbiamo avuto modo di esaminare con il sottosegretario al tesoro Santuz gli emendamenti per la parte relativa agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi. Avremmo, sia pure con molta velocità, definito dei comportamenti decisionali, che, però, avevano bisogno di alcuni riscontri. Questo stavamo facendo, proprio in questo momento, alla presenza del rappresentante del Ministero dell'interno; infatti alcuni meccanismi finanziari, specie di trasferimenti di disponibilità da un capitolo all'altro, che apparivano in un certo modo al Ministero del tesoro, sono apparsi (e per alcuni abbiamo visto che ciò è vero) di natura diversa. Per questo, signor Presidente, mi permetto molto rispettosamente di avanzare una richiesta: ci consenta 5 o 10 minuti ancora per poter effettuare un veloce riscontro fra le posizioni del Ministero del tesoro e quelle del Ministero dell'interno, visto che stavamo lavorando proprio per risolvere tale questione.

P R E S I D E N T E . Senatore Carollo, mi permetta di osservare che tale richiesta poteva a ragione essere avanzata prima della ripresa dei lavori.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, non ho motivi di ostacolare la richiesta del senatore Carollo; vorrei solo dire che la situazione richiederà un più arduo impegno se il Governo continuerà a presentare emendamenti. È questo un comportamento che non

facilita il nostro lavoro. Ho fra le mani il foglio aggiunto n. 1; mi pare che è stato presentato ancora un altro emendamento; un altro ancora è stato aggiunto in Commissione. Qui seguitiamo ad appesantire questo provvedimento, che già non ha più niente a che vedere con il completamento della riforma, con ulteriori norme, con tutti i conseguenti problemi relativi alla copertura e complicando il lavoro della Commissione bilancio. (*Commenti del senatore Bacicchi*).

Qui dobbiamo richiamare tutti ad un senso di responsabilità che vediamo vacillare in queste ore convulse in cui si cerca di far passare tutto. Si tratta di provvedimenti per decine di miliardi e noi non vogliamo decidere a scatola chiusa. Chiediamo che da parte di tutti vi sia senso di responsabilità e soprattutto da parte del Governo: se un provvedimento è stato rinviato in Commissione per l'esame degli emendamenti, quando torna all'esame dell'Assemblea non possono essere presentati ancora altri emendamenti perchè in questo modo la vicenda legislativa non avrebbe più fine.

M A R C H I O . Anche per il disegno di legge riguardante le acque minerali è così.

P R E S I D E N T E . Mi pare che quanto testè detto dal senatore Maffioletti corrisponda alla decisione presa ieri dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Dispongo quindi la sospensione della seduta, con la rigorosa raccomandazione di tenere presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi aveva deliberato di portare all'esame dell'Assemblea quei provvedimenti che, per il loro stato di elaborazione, potessero prevedibilmente concludere il loro *iter*.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,40*).

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Le chiedo innanzitutto scusa per il ritardo, signor Presidente, di cui siamo un po' tutti colpevoli, non solo i componenti della Commissione bilancio.

Abbiamo esaminato gli emendamenti presentati anche dalla Commissione di merito. Gli emendamenti che comporterebbero maggiore spesa sono il 19.4 e il 19.2 che trattano la stessa materia, sia pure con una dizione giuridico-formale diversa. Tali emendamenti possono essere accolti, perchè la relativa spesa di 13 miliardi di lire è già compresa nei 19 miliardi e 250 milioni di cui all'articolo 21. Debbo anche far fede del fatto che quando, giorni fa, con il sottosegretario al tesoro Manfredi ci siamo riuniti per esaminare gli emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito, questo emendamento era stato preso in considerazione, ma non era stato completamente formalizzato dalla Commissione di merito stessa.

Anche la spesa derivante dagli emendamenti 20.0.7 e 20.0.2 — che trattano la stessa materia, ripeto, sia pure con una dizione diversa — ammontante a 7 miliardi di lire circa, più precisamente a 6 miliardi e 500 milioni, è pure compresa nei 19 miliardi e 250 milioni. All'articolo 21, infatti, si stanziano 19 miliardi e 250 milioni di lire proprio in considerazione di queste spese stabilite dagli emendamenti che ho testè richiamato.

Signor Presidente, non sarebbero comprese, pertanto, nei 19 miliardi e 250 milioni le spese di cui agli emendamenti 20.0.7 e 20.0.15, che si sono ipotizzate pari a un miliardo e 250 milioni di lire. Si è concordato perciò — e la Commissione bilancio è in tal senso favorevole — di presentare un emendamento all'articolo 21, relativo alla spesa, che vi leggerò, e che contemplerebbe la maggiore spesa di un miliardo e 250 milioni.

Questo è l'emendamento 21.2 che, a nome della 5ª Commissione, presento all'articolo 21:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 20.500 milioni, si provvede quanto a lire 19.250 milioni, mediante cor-

rispondente riduzione del capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e quanto a lire 1.250 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 2581 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti:

Art. 19.

Dopo il primo comma dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti:

« Ove sia disposto di mantenere la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo e secondo le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111, al personale impegnato in tali turni compete un compenso orario la cui misura verrà determinata dagli accordi sindacali di cui all'articolo 95.

Fino alla stipulazione degli accordi suddetti, tale compenso viene fissato in misura pari al 10 per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 ».

Sopprimere l'articolo.

19. 1 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, MORANDI, MODICA, STEFANI, MERZARIO, BELLINZONA, BACICCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il personale dell'Arma dei carabinieri comandato a mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del Comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo ha diritto ad un compenso fissato in misura pari al 10 per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario ».

19. 4 FLAMIGNI, MAFFIOLETTI BERTI, MODICA, MILANI Giorgio, BONAZZI, CANETTI, BACICCHI

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo e secondo le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111, al personale impegnato in tali turni compete un compenso orario la cui misura verrà determinata dagli accordi sindacali di cui all'articolo 95 ».

19. 2 LA COMMISSIONE

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 ».

19. 3 LA COMMISSIONE

Avverto che l'emendamento 19. 1 è stato illustrato nella seduta del 16 marzo.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 19. 4.

F L A M I G N I . Signor Presidente, poichè non c'è alcuna ragione di modificare l'articolo 64 della legge di riforma, e per evitare di pregiudicare la trattativa sindacale nella quale i sindacati di polizia e l'amministrazione del Ministero devono definire tutta la materia dell'orario di servizio, delle varie forme di permanenza e della reperibilità, noi proponiamo questo emendamento che affronta il problema di quel tipo di servizio che è svolto soltanto da una parte del personale dell'Arma dei carabinieri. I turni di servizio di 24 ore su 24 sono, da tempo, stati superati nella polizia di Stato e non sono più ipotizzabili per il personale della

polizia di Stato. Noi riteniamo che anche l'Arma dei carabinieri dovrebbe tendere al superamento di quel servizio con una politica di decentramento del personale verso le stazioni e i comandi periferici. Comunque, quando tale tipo di servizio viene svolto, deve essere adeguatamente compensato e non certamente nella misura del 10 per cento che, tuttavia, può rappresentare un primo riconoscimento in attesa di una soluzione del problema per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N , *relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario alla soppressione dell'articolo ed è anche contrario all'emendamento 19. 4. È contrario allo emendamento soppressivo in quanto ritiene che un compenso economico deve essere assicurato a colui che garantisce la continuità di servizio in ufficio o in caserma senza l'obbligo dell'immediata disponibilità all'impiego e questo non pregiudica affatto le trattative tra il sindacato di polizia e l'amministrazione. È poi contrario anche all'emendamento 19. 4 in quanto la norma è limitata solo all'Arma dei carabinieri, che è una delle forze di polizia mentre con l'articolo 19 si intende estendere la normativa a tutte le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121. Gli emendamenti della Commissione sono formali; infatti con l'emendamento 19. 2 si propone di inserire al primo comma le parole: « per turni » e con l'emendamento 19. 3 si propone di sostituire alle parole: « nel comma precedente » le altre: « nei commi precedenti », cioè la stessa espressione al plurale.

* S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non credo, signor Presidente, di dover aggiungere altro a quanto detto dal relatore. Concordo con le sue valutazioni e quindi esprimo parere contrario agli emendamenti 19. 1 e 19. 4 e favorevole al 19. 2 e al 19. 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19. 1, presentato dal senatore Flamigni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19. 4, presentato dal senatore Flamigni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19. 2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19. 3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

F L A M I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Si è voluto insistere su questa norma che ritengo aberrante perchè oltretutto non tiene conto dei servizi che vengono espletati dalle singole forze di polizia. La disposizione di mantenere la presenza in ufficio senza l'obbligo di impiego assiduo e continuativo ha un'applicazione nelle forze di polizia che è diversa da un corpo all'altro. E la realtà vuole che, per quanto attiene agli agenti di custodia (parlo di quegli agenti che vengono chiamati a permanere e a dormire in caserma per essere pronti in caso di sopravvenuta emergenza), questo servizio, naturalmente non assiduo e continuativo, questa permanenza in caserma vengano pagati come orario straordinario pieno e non al 10 per cento. Pertanto se si vota questo articolo in questa forma domani si potrebbe avere una riduzione al 10 per cento di questa retribuzione. Quindi, oltre a tutte le altre ragioni che ho più volte qui enunciato, anche per questo il nostro Gruppo vota contro l'articolo 19.

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.). Il nostro Gruppo voterà a favore riconfermando le motivazioni già espresse in Commissione e in Aula. Si tratta di definire un tipo di servizio che la legge di riforma della polizia non aveva previsto. È previsto il lavoro straordinario, è prevista la permanenza per motivi di ordine pubblico, è prevista la reperibilità; il lavoro per turni, come qui è definito, nella legge n. 121 non è previsto. Si trattava pertanto di colmare una lacuna della legge, senza alcun pregiudizio per la libertà di contrattazione perchè la retribuzione di questo tipo di servizio è demandata alla contrattazione e la determinazione che qui ne viene fatta è solo provvisoria, in attesa degli accordi di cui all'articolo 95.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 e del relativo emendamento:

Art. 20.

Il personale dirigente preposto alle attività di polizia di prevenzione, che abbia raggiunto o raggiunga i limiti di età per il collocamento a riposo può, in deroga alla normativa vigente, essere trattenuto in servizio, per le esigenze della lotta al terrorismo, fino al 30 dicembre 1984 con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Il trattenimeno in servizio del predetto personale è disposto anche in soprannumero ed il servizio è valido a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

Sopprimere l'articolo.

20. 1 LA COMMISSIONE

Non essendo stati presentati sull'articolo 20 altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 1:

Art. ...

« Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, distaccati presso i Centri di addestramento della Polizia di Stato per le esigenze di inquadramento degli agenti ausiliari di leva, possono, a domanda, accedere, ove sussistano vacanze, al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, lettera *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari è subordinato all'esito favorevole di un colloquio vertente sul diritto penale processuale e sostanziale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto della navigazione e nozioni di medicina legale.

Coloro i quali superano il colloquio, sono ammessi a frequentare il corso di formazione teorico-pratico di cui all'articolo 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari per pubblico concorso ».

20. 0. 1 MURMURA, PAVAN

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MURMURA. Onorevole Presidente, parlerò molto brevemente. Presso le scuole degli allievi — ausiliari e non — della polizia di Stato sono stati incaricati, per alcuni corsi, ufficiali provenienti dal ruolo di complemento dell'esercito. Al fine di consentire l'immissione di questo scarsissimo personale in un ruolo enormemente vacante ho presentato insieme al collega Pavan questo

emendamento destinato a consentire per costoro un esame, un colloquio e la immissione nella qualifica iniziale. È una norma che serve a eliminre il precariato e ad evitare il reiterarsi di altre consimili situazioni.

Ritengo però che l'emendamento 20.0.6 proposto dalla Commissione sia migliore, più completo, quindi ritiro il mio emendamento e mi associo a quello della Commissione.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 20. 0. 1 si intende così ritirato.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 6 e del subemendamento 20. 0. 6/1:

Art. . . .

« Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, distaccati alla data di entrata in vigore della presente legge presso i Centri di addestramento della Polizia di Stato per le esigenze di inquadramento degli agenti ausiliari di leva, possono, a domanda, accedere, ove sussistano vacanze, al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, lettera *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari è subordinato all'esito favorevole di un colloquio vertente sul diritto penale processuale e sostanziale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto della navigazione e nozioni di medicina legale.

Coloro i quali superano il colloquio, sono ammessi a frequentare il corso di formazione teorico-pratico di cui all'articolo 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari per pubblico concorso ».

20. 0. 6 LA COMMISSIONE

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 lettera *b*) ».

20. 0. 6/1 FLAMIGNI, BACICCHI, MODICA, BERTI, GUERRINI, PIERALLI, CORTESI, MAFFIOLETTI

Invito i presentatori ad illustrare il subemendamento 20. 0. 6/1.

F L A M I G N I . Mantengo il subemendamento 20. 0. 6/1 perchè vi è l'emendamento della Commissione, anzi ritengo che sia indispensabile l'approvazione del subemendamento da me presentato per evitare una discriminazione, un'ingiustizia gravissima che si determinerebbero a preferenza di questo gruppo molto limitato di ufficiali di complemento i quali avrebbero la possibilità di poter accedere al ruolo dei commissari con una procedura del tutto anomala. Infatti la legge n. 121 ha stabilito che l'assunzione dei commissari deve avvenire per pubblico concorso per accedere all'istituto superiore di polizia dove, poi, i vincitori del concorso frequentano un corso di formazione professionale.

La maggioranza della Commissione che ha votato quell'emendamento finisce con il creare un privilegio a favore di questi ufficiali di complemento, cioè quelli distaccati presso i centri, poichè per essi non è previsto nessun concorso, ma un semplice colloquio. Questo semplice colloquio darebbe titolo all'accesso alla carriera dei commissari, che è la più importante tra quelle del personale della polizia.

Non posso non ricordare che in sede di deliberazione sulla legge n. 121 del 1981 il Parlamento ha voluto stabilire criteri molto rigorosi, poichè è noto che la funzionalità della polizia deriva dalle capacità professionali dei suoi dirigenti e, in modo particolare, da coloro che sono nel ruolo dei commissari. Al punto 31, si esamina proprio il caso di un certo numero di appartenenti alla polizia di Stato con una adeguata anzianità, che erano in possesso del titolo di studio

prescritto (la laurea, ad esempio, in giurisprudenza) e dei requisiti richiesti dalla legge. In riferimento a questo personale, il punto 31 dell'articolo 36 stabiliva che coloro i quali avevano quei requisiti potevano accedere al ruolo dei commissari solo se avevano un minimo di anzianità di servizio di 5 anni e avrebbero dovuto comunque partecipare ad un concorso interno.

Ebbene, in base a questo criterio soltanto una parte dei laureati, soltanto una parte di coloro che già avevano una milizia di più anni nella polizia di Stato può essere inquadrata nel ruolo dei commissari, mentre con l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione si determina una situazione tale per cui questi ufficiali di complemento, che hanno svolto funzioni di istruttori per l'addestramento delle guardie ausiliarie per alcuni mesi soltanto, non hanno mai avuto — a differenza di coloro i quali hanno prestato servizio nella polizia essendo laureati e hanno avuto quindi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di ufficiali di pubblica sicurezza — la possibilità di accedere al ruolo dei commissari, mentre questa possibilità con un semplice colloquio viene data agli ufficiali di complemento.

Il mio emendamento quindi è correttivo e tende, appunto, ad eliminare questa discriminazione. Se l'emendamento da me presentato non dovesse essere approvato e dovesse essere, invece, approvato l'emendamento presentato dalla maggioranza della Commissione, si farebbe una palese discriminazione nei confronti del personale appartenente già da più anni alla polizia di Stato, che ha gli stessi requisiti e che oltretutto ha assolto funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria. A questi si vorrebbe negare una concessione che viene invece fatta a favore di quegli ufficiali di complemento, che sono un modestissimo numero. Ma proprio perchè si tratta di pochissime persone mi sembra che tra costoro ci siano dei veri e propri raccomandati di ferro.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N , *relatore*. Esprimo parere contrario, poichè non è vero che l'emendamento presentato dal senatore Murmura, che è stato poi nella sostanza recepito nell'emendamento della Commissione, crei una discriminazione fra alcune persone. Qui si tratta di ufficiali di complemento dell'esercito e quindi è una norma transitoria, una norma limitata ad alcune persone, le quali non avanzano nella carriera, ma vengono inquadrate nel medesimo livello e grado soltanto in quanto appartenenti alle forze di polizia. Inoltre, questo personale viene inserito nella polizia di Stato con un determinato procedimento proprio per salvaguardare coloro che sono già nella polizia. Quindi, non vi è alcuna discriminazione e pertanto siamo contrari al subemendamento presentato dal senatore Flamigni, anche perchè aprirebbe una strada non contenibile e certamente non quantificabile.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario al subemendamento 20. 0. 6/1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 20. 0. 6/1, presentato dal senatore Flamigni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli identici emendamenti 20. 0. 2 e 20. 0. 7, presentati rispettivamente dal senatore Saporito e da altri senatori e dalla Commissione:

Art. . . .

« L'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1975, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è estesa, a decorrere dal 25 aprile 1981, al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile

1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato ».

20. 0. 2 SAPORITO, MURMURA, COLOMBO Vittorino (V.)

Art. . . .

« L'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1975, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è estesa, a decorrere dal 25 aprile 1981, al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato ».

20. 0. 7 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

S A P O R I T O . Non insisto sull'emendamento 20. 0. 2, fatto proprio dalla Commissione.

P A V A N , *relatore*. La Commissione ha presentato un emendamento identico a quello del senatore Saporito e insiste per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 20. 0. 7.

F L A M I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Signor Presidente, voglio precisare che si tratta di una indennità che viene percepita dal personale civile, ossia dagli ex funzionari della polizia di Stato. Ancor prima della riforma, è stata concessa questa indennità per cui, in base alla militarizzazione determinata dalla riforma stessa, tutto il personale della polizia di Stato ha avuto il riconoscimento di tale indennità che avrebbe dovuto percepire, ma che fino ad ora non è stata corrisposta. Pertanto, se l'estensione di questa indennità in favore delle forze di polizia di cui alla legge n. 121 del 1981 avviene con lo stesso criterio di applicazione adottato in questa occasione, ritengo che stiamo per fare una burla.

Inoltre, mi sorprende che, su tale questione, la copertura finanziaria di cui ci ha parlato il senatore Carollo sia di entità alquanto modesta.

Infatti mi risulta che già era inadeguata per la sola polizia di Stato. Se estendiamo tale indennità a tutte le forze di polizia, non so veramente come potremo far quadrare i conti. Sarà un miracolo operato dal senatore Carollo che ha capacità del tutto singolari. (*Commenti del senatore Calice*).

Spero che non si tratti di una norma da approvare solo per motivi elettorali, ma che possa avere una concreta applicazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 20. 0. 3 e 20. 0. 8:

Art. . . .

« Il quinto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 non si applica al personale con qualifiche di commesso e di aiuto legatore libri che è inquadrato, anche in soprannumero e con l'anzianità maturata in dette qualifiche, nelle corrispondenti qualifiche, di commesso e legatore dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Il periodo di svolgimento di mansioni diverse previsto dal secondo comma dell'articolo 31 del decreto indicato nel comma precedente è ridotto a tre anni e le disposizioni contenute nel secondo comma mede-

simo e nel successivo terzo comma si applicano anche al personale delle soppresse carriere di concetto ed esecutive per l'inquadramento nelle qualifiche di: analista-programmatore di centro elaborazione dati, coordinatore di operatori di centro elaborazione dati, programmatore di centro elaborazione dati e conservatore di materiale di centro elaborazione dati. Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di inquadramento da parte del personale interessato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella Tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per l'espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, le dotazioni delle sottoelencate qualifiche previste nella Tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:

archivista	da	4.787	a	4.587
idraulico specializzato, termomeccanico	da	200	a	50
idraulico	da	5	a	155
fabbro	da	6	a	106
pittore	da	5	a	105

Per le esigenze indicate nel comma precedente il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima Tabella II, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.

Alla Tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 la qualifica di inquadramento di traduttore-interprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere ».

20. 0. 3 SAPORITO

Art. . . .

« Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella Tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per l'espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, le dotazioni delle sottoelencate qualifiche previste nella Tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:

archivista	da	4.787	a	4.587
idraulico specializzato, termomeccanico	da	200	a	50
idraulico	da	5	a	155
fabbro	da	6	a	106
pittore	da	5	a	105

Per le esigenze indicate nel comma precedente il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima Tabella II, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.

Alla Tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la qualifica di inquadramento di traduttore-interprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere ».

20. 0. 8 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

S A P O R I T O. Signor Presidente, poichè la Commissione ha proposto l'emendamento 20. 0. 8, che accoglie gran parte delle disposizioni contenute nel mio emendamento 20. 0. 3, lo ritiro.

P A V A N, *relatore*. L'emendamento 20. 0. 8 si illustra da sè, e insisto per la sua votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 20. 0. 4 e 20. 0. 9:

Art. . . .

« Le disposizioni dettate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di consolle di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel comma precedente.

Per il computo dell'anzianità prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, ai fini dell'inquadramento e dell'ammissione agli scrutini di promozione a direttore di sezione e a direttore di sezione di ragioneria nonchè per l'inquadramento alle qualifiche ricomprese nella qualifica funzionale settima e sottostanti, al personale in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

20. 0. 4 SAPORITO

Art. . . .

« Le disposizioni dettate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di *consolle* di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel comma precedente ».

20. 0. 9 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

S A P O R I T O . Per quanto riguarda l'emendamento 20. 0. 4, vale quanto ho detto per il precedente emendamento 20. 0. 3.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 20. 0. 4, presentato dal senatore Saporito, si intende allora ritirato.

P A V A N , *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 20. 0. 9 si illustra da sè. Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 16:

Art. . . .

« Il personale appartenente alle soppresse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corri-

spondenti alle qualifiche di: analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette.

Per l'inquadramento di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 30 e dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 ».

20. 0. 16 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* L'emendamento si illustra da sè. Il Governo insiste per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

P A V A N , *relatore.* Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti **l'emendamento 20. 0. 16, presentato dal Governo.**

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 20. 0. 10 e 20. 0. 5:

Art. . . .

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno ancora fruito della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, hanno diritto alla rivalutazione del solo trattamento pensionistico.

Il compimento del periodo di permanenza nel grado, disposto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini dell'avanzamento, concreta il raggiungimento del turno per la promozione previsto dall'articolo 3 della stessa legge ».

20. 0. 10 LA COMMISSIONE

Art. . . .

« Gli articoli 3 e 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, vanno intesi nel senso letterale del testo, con esclusione di qualsiasi valutazione o richiamo attinente alla constatazione non pertinente della pretermissione ».

20. 0. 5 SCARDACCIONE, SALERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

P A V A N , *relatore.* L'emendamento 20. 0. 10 si illustra da sè. Faccio solo presente che esso assorbe l'emendamento 20.0.5.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 20. 0. 5.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 11:

Art. . . .

« Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: « funzionari dei servizi di sicurezza », sono aggiunte le seguenti: « nonchè agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 ».

20. 0. 11 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

P A V A N , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè. Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 12:

Art. . . .

« La Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, per attuare i compiti di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale previsti dalle norme istitutive e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, può provvedere, direttamente o mediante apposite convenzioni, alla organizzazione ed alla gestione di corsi, seminari anche di tipo residenziale. In tal caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennità di missione ridotta ad un terzo.

Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 ».

20. 0. 12 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

P A V A N , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè. Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 12, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 13:

Art. . . .

« L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni pubbliche, durante il periodo di frequenza al corso, è posto in aspettativa con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge predetta. Qualora il predetto personale rinunci al corso o ne sia dimesso, l'aspettativa viene revocata.

Il servizio prestato quale allievo è computato a tutti gli effetti nel ruolo d'appartenenza ».

20. 0. 13 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

P A V A N , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè. Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 13, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 14:

Art. ...

La Tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è modificata come segue:

"1) nella parte riguardante il ruolo dei direttori tecnici e quello dei dirigenti ingegneri:

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

	Ingegneri	Fisici	Chimici biologi	Merceologi	Selettori centro psico-tecnico	Medici legali
Direttore tecnico Direttore tecnico principale	95	80	14	5	12	14
Direttore tecnico capo	46	40	9	4	7	8

DIRIGENTI INGEGNERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	25	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

2) tra i dirigenti chimici-biologi e i dirigenti selettori centro psico-tecnico, è inserita la seguente tabella:

DIRIGENTI MERCEOLOGICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale".

20. 0. 14 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

P A V A N , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè. Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 14, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 20. 0. 15:

Art. . . .

« Ai titolari degli incarichi conferiti dal Ministro dell'interno a norma del penultimo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta contro particolari forme di delinquenza organizzata, è attribuita, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro ».

20. 0. 15 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

P A V A N , *relatore*. Rinunzio ad illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 0. 15, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti, sostitutivi dell'intero articolo:

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.250 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.250 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante corrispondente riduzione del capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

21. 1 LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 20.500 milioni, si provvede quanto a lire 19.250 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e quanto a lire 1.250 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 2581 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

21.2 LA 5ª COMMISSIONE

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento 21.2 e ritira pertanto il proprio emendamento 21.1.

S A N Z A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con quanto espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dalla 5ª Commissione, sostitutivo dell'intero articolo 21.

È approvato.

Da parte della Commissione è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 21.0.1:

Art. . . .

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

21.0.1 LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

F L A M I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Questo provvedimento contiene solo poche norme positive che nel corso della discussione abbiamo sottolineato con il nostro voto favorevole. Mi riferisco soprattutto alle norme attinenti allo snellimento delle procedure per i concorsi e per la regionalizzazione e la provincializzazione dei concorsi stessi, così da facilitare l'accesso del personale nella polizia. Ci sono poi alcune norme che hanno perfezionato articoli relativi al regolamento di disciplina e anche norme penali che nell'applicazione pratica, dopo l'approvazione della legge di riforma, si erano dimostrate bisognose di modifica. Il provvedimento però, per la maggior parte, contiene norme che valutiamo negativamente; in particolare, contiene articoli che attestano la mancanza di volontà di applicare la legge di riforma. Parlo, ad esempio, dell'articolo 12 che stabilisce il criterio di reclutare guardie di pubblica sicurezza ausiliarie nei limiti delle vacanze disponibili. Trattandosi di vacanze disponibili dell'ordine di 15.000 unità, cioè di un'alta percentuale, ciò significa reintrodurre in un certo modo un criterio di militarizzazione della polizia già civile, anche se nella stessa legge di riforma, per un limitato contingente, questa era stata approvata come norma provvisoria, proprio per l'esigenza di completare gli organici della polizia. Ma se un contingente di 3.500-4.000 giovani militari di leva (per compiti che sappiamo limitati) può andare bene, un contingente di 15.000 stravolge per gran parte i servizi di polizia. Questa modifica avviene nel momento in cui l'amministrazione e il Governo non hanno ottemperato alle norme previste dalla legge di riforma per l'accesso del personale nella nuova polizia di Stato. Non si sono effettuati i concorsi con i nuovi criteri; non si è voluto dare il via ad una democratizzazione del reclutamento; non si sono applicate le norme che la legge di riforma prevedeva. Gli organici sono perciò in gran parte rimasti scoperti e ci si propone, di fronte a quell'inadempienza, di continuare con il reclutamento di tipo militare, con gli ausiliari di leva che significano istruzione militare limitata a tre mesi, quindi scarsa professionalità.

Non si è fatto ancora nulla nel frattempo per applicare gli articoli della legge di riforma per la democratizzazione e la qualificazione delle scuole. Le nuove scuole di po-

lizia non sono ancora state avviate, non si effettuano i corsi di addestramento professionale previsti dalla legge di riforma. Di fronte a queste gravissime carenze si fa ancora una volta ricorso a una formula di carattere prettamente militare.

Vi sono poi degli articoli che si ispirano ad una volontà controriformatrice e tendono a modificare norme della legge di riforma dal preciso contenuto democratico che raccoglievano delle istanze di civilizzazione e di professionalità del personale della polizia. Si compiono quindi dei passi indietro, come all'articolo 19, di cui abbiamo tanto discusso, ma che comunque viene approvato nel momento in cui è già in corso la trattativa sindacale. Con questo articolo viene posta una zeppa per ostacolare una conclusione positiva di quella trattativa in merito alla definizione di tutti gli orari di servizio, permanenza e reperibilità.

Altri articoli incidono profondamente ed introducono criteri alquanto superficiali, del tutto contrari a quel rigore che la legge ha voluto sancire a proposito della selezione e dell'assunzione del personale. I dati negativi di questa legge superano di molto quelli positivi. Quel che di positivo c'è in questa legge è stato strappato con difficoltà dalla nostra parte, sensibile alle sollecitazioni venute nel frattempo dal personale della polizia di Stato, di fronte alla parte negativa che è esuberante. Votiamo perciò contro questo disegno di legge, sapendo di avere ancora una volta, come nel momento in cui votammo per la riforma di polizia, dalla nostra parte il consenso della quasi totalità del personale della polizia di Stato.

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (V.). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a questo provvedimento di legge che, modificando la legge n. 121 di riforma della polizia, ne riconferma gli indirizzi fondamentali, mantenendone completamente lo spirito e anzi perfezionandolo per aspetti tecnici che in quella sede non avevano trovato adeguata soluzione. È sorprendente il fatto che ci sia chi, dopo aver approvato quasi tutti gli articoli in Commissione, in Aula si accorge che gli elementi negativi sono più di quelli positivi. Ciò è veramente sorprendente quando si scorrono gli articoli che abbiamo approvato e si rileva come essi tendono a far fronte a ciò che la legge di riforma prevedeva con un'attuazione dilazionata nel tempo, anche a seguito delle innovazioni che la legge stessa aveva introdotto. Mi riferisco, per esempio, alle procedure di assunzione del personale che, prevedendo corsi di formazione di 12 o addirittura di 18 mesi, richiedono evidentemente un tempo adeguato per mettere in moto una macchina che, nel frattempo, non è in grado di fornire il personale necessario al funzionamento ordinario della polizia di Stato. Di qui nascono le carenze di organico, e mi sorprende che ci si lamenti se ad esse si tende a far fronte anche con personale ausiliario di leva. Evidentemente, quando si dispone che la possibilità di usufruire di personale ausiliario di leva è limitata al numero delle vacanze di organico, si stabilisce una norma assolutamente garantista. Contemporaneamente, però, per risolvere in maniera diversa il problema, viene dato corso anche agli articoli che introducono forme accelerate di concorso ai diversi livelli: si tende a ottenere lo stesso risultato con personale non di leva, colmare cioè le carenze di organico.

Oltre a ciò il provvedimento prevede equiparazioni di trattamento in situazioni che potevano comportare talune sperequazioni; prevede situazioni di carattere tecnico che non erano state ipotizzate in sede di elaborazione della legge di riforma e alle quali — con diversi articoli su cui non mi soffermo — si dà una risposta adeguata. C'è un discorso, però, molto importante, che occorre segnalare in questa sede. Abbiamo introdotto un certo tipo di retribuzione per un servizio di carattere particolare che la legge n. 121 non aveva previsto e che è regolamentato nell'articolo 19, tanto depre-

cato dal collega Flamigni ma che per noi sancisce, nel pieno rispetto della libertà di contrattazione, un istituto che era necessario prevedere e precisare.

Con l'estensione dell'indennità di servizio notturno alle altre forze di polizia, abbiamo poi compiuto un atto doveroso riaffermando, anche in questo caso, un princìpio fissato dalla legge all'articolo 43, comma 16: l'equiparazione del trattamento delle diverse forze di polizia. A questo proposito occorrerà in seguito — la Commissione se lo era già proposto, evidentemente saranno altri a realizzarlo in futuro — rivedere il quadro complessivo perchè, se è indubbio e va riaffermato che il trattamento base, comprensivo dell'indennità di funzione, debba essere per tutti uguale, è altrettanto vero che occorrerà esaminare una per una le varie indennità attribuite alle diverse forze di polizia. Esse infatti possono avere, e in taluni casi hanno, caratteristiche assolutamente specifiche, legate, per esempio, allo *status* militare dei carabinieri, o alla specificità del servizio prestato. Questo lavoro, che non può essere un lavoro di meccanica parificazione, di automatico livellamento, ma deve essere di ragionata equiparazione, deve essere compiuto e io lo raccomando all'attenzione del Governo perchè, se non ha potuto essere svolto in questa sede, resta una necessità per il futuro.

Quello che intendiamo convintamente riconfermare in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge è lo spirito democratico della riforma della polizia, che non si realizza con le parole e che quindi richiede tempi più lunghi di quelli che si sono voluti troppo limitatamente prevedere. Il Governo, a mio giudizio, non è inadempiente. Certamente ha remore e impedimenti da superare per realizzare una costruzione nuova, come è quella di una nuova polizia, che non si può fare dall'oggi al domani. Il Governo sta svolgendo questo lavoro; ci sono ritardi dovuti a vari motivi che si cerca di superare anche con queste norme di accelerazione, ma la direzione resta fissa, lo spirito profondamente democratico della riforma della polizia viene assolutamente rispettato, anzi, con questa legge, si vuole sottolinearne la riconferma in vista di una attuazione migliore di quanto non sia stato possibile con le norme in un primo tempo approvate. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge numeri 1532, 1654, 1781, 1861 e 1961, che reca il seguente titolo: « Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

R O S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S A . Signor Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia, a nome della 5ª Commissione, se è possibile, l'inversione dell'ordine del giorno per discutere subito il disegno di legge n. 2202 relativo all'EAGAT.

P R E S I D E N T E . Ricordo che sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno possono intervenire un oratore contro e uno a favore.

M A R C H I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A R C H I O . Signor Presidente, colleghi, non conosco le nobili ispirazioni che hanno colpito in questo momento il collega Rosa inducendolo a chiedere l'inversione dell'ordine del giorno. Non le conosco e non desidero conoscerle anche perchè ci sono noti i retroscena dell'oscena manovra che viene compiuta stasera con questi 15 miliardi elargiti sottobanco a queste aziende che fanno da anni carne di porco — mi sarà scusato il termine — dei soldi dello Stato. E il tutto succede mentre fuori da quest'Aula ai ciechi civili sono stati negati ieri 8 miliardi.

Quindi, signor Presidente, il senatore Rosa avrà la bontà di specificare e nobilitare la sua richiesta motivandola anche, perchè in relazione alla nobiltà dell'intervento che egli farà per quanto riguarda questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno, noi chiederemo di approvarla o meno e chiederemo, eventualmente, anche la verifica del numero legale.

P R E S I D E N T E . Sulla proposta del senatore Rosa ha ora diritto di parlare a favore un oratore.

M A R C H I O . A favore parla l'ente Terme di Recoaro.

C A L I C E . È rappresentato?

M A R C H I O . Abbondantemente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare a favore, metto ai voti la proposta del senatore Rosa di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 2202.

È approvata.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

M A R C H I O . Devo sollevare un'eccezione. Noi non possiamo partecipare alla riunione dei Capigruppo perchè ci viene impedito con questa riunione di esercitare il nostro diritto di opposizione; ci viene impedito con la riunione dei Presidenti dei Gruppi — e questo rimanga agli atti perchè è l'ultimo misfatto che si sta compiendo — poichè dobbiamo stare tutti qui a parlare contro i furti che volete compiere. È l'ultimo atto che vi contraddistingue.

R O S A . Dovete documentare...

R A S T R E L L I . Vi inchioderemo qui fino a mezzanotte.

M A R C H I O . Questa è una rapina. (*Interruzione del senatore De Giuseppe*).

R A S T R E L L I . Non passerà.

M A R C H I O . Fate una commissione d'inchiesta e se qualcuno ha da ribellarsi, si ribelli e chieda un'indagine morale.

R A S T R E L L I . Abbiamo denunciato un furto di 15 miliardi, signor Presidente.

M A R C H I O . E vogliamo sapere in tasca a quale partito finiscono questi soldi. Avete già preso troppi miliardi senza darne conto.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta affinchè i rappresentanti di tutti i Gruppi possano partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,25*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3369. — « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (2278) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 3973. — « Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP »

(2279) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 4072. — Deputati BOTTA ed altri. — « Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » (2280) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, assegnazione

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici:

Deputati BOTTA ed altri. — « Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » (2280) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

Per l'esame del predetto disegno di legge la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici è autorizzata a convocarsi per domani, giovedì 28 aprile 1983, alle ore 11.

Disegni di legge, nuova assegnazione

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

FERRALASCO ed altri. — « Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (84);

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti » (2215).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, alcune variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea, che risulta determinato nel modo seguente:

Giovedì	28 aprile	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	— Presupposti di costituzionalità per il disegno di legge n. 2271. — Conversione in legge del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. — Disegno di legge n. 544. — Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma. — Disegno di legge n. 958. — Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici. — Disegno di legge n. 2202. — Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 18,30)	— Comunicazioni del Governo.
Venerdì	29 »	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	— Discussione sulle comunicazioni del Governo.
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 16)	

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette variazioni hanno carattere definitivo.

R O S A. Signor Presidente, gli argomenti saranno trattati secondo l'ordine da lei annunciato?

P R E S I D E N T E. Secondo l'ordine che ho annunciato: l'ultimo provvedimento è quello per il quale avevamo stabilito l'inversione dell'ordine del giorno.

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), *segretario*:

de' COCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, del tesoro e del turismo e dello spettacolo ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere perchè venga realizzato un minimo di programmazione per quanto riguarda la costruzione di porti turistici in Italia.

L'interrogante fa presente che, mentre le infrastrutture nautiche vanno indubbiamente potenziate sul piano nazionale, e sono fortunatamente in corso valide iniziative dovute anche a benemeriti operatori privati, quali quelle di Porto San Giorgio, Monte Argentario, Lavagna, eccetera, invece, soprattutto in alcune regioni, stanno sorgendo altre improvvisate iniziative non coordinate e non inserite in programmi organici nemmeno a livello regionale.

Occorre, pertanto, che il Governo e le Regioni mettano in atto ogni possibile provvedimento onde stabilire precise, organiche e razionali priorità.

(4 - 03743)

PINNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

cosa osti alla liquidazione della pensione di guerra di riversibilità al signor Bacchitta Francesco, nato il 29 settembre 1910 in Dorgali, riversibilità dovuta alla morte del fratello Giuseppe;

se sia a conoscenza del fatto che in data 14 aprile 1978 il suo Ministero — Direzione generale delle pensioni di guerra, div. XI, pos. 81985/RR — aveva richiesto al comune di Dorgali, onde poter definire la pratica di pensione, un'attestazione da rilasciarsi sui modelli 104 e 106 (Imposte dirette), ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 596 del 1973 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 1975, dalla quale risultasse, in base alla dichiarazione di parte e dagli atti di ufficio, la situazione tributaria concernente l'IRPEF;

se gli risulti che l'ulteriore documentazione sanitaria rilasciata dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Cagliari in data 2 agosto 1975 e il relativo atto di notorietà (dichiarazione sostitutiva rilasciata dal comune di Dorgali) sono stati entrambi trasmessi al Ministero, Direzione generale delle pensioni di guerra, Roma, il 7 novembre 1978, come si può desumere dalla ricevuta di ritorno della raccomandata n. 323 del 7 novembre 1978, in possesso dell'interessato.

(4 - 03744)

GUERRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che il comune di Monteroberto (Ancona) nel 1971 ha adottato un piano di fabbricazione prevedendo uno sviluppo edilizio che interessava solo limitatamente i terreni della fondazione Salvati in cui ha sede l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura « Serafino Salvati »;

che, su proposta del consiglio di amministrazione della fondazione Salvati, nel 1981, il Consiglio comunale, all'unanimità, approvava una lottizzazione che interessava le terre del Salvati per 2 ettari su 38;

che per il suo carattere limitato l'intervento è tale da salvaguardare la zona di rispetto della fondazione e che a suo tempo su di esso la Soprintendenza ai monumenti e

alle belle arti delle Marche ha espresso parere favorevole;

che, contestualmente, il consiglio di amministrazione di detta fondazione ha predisposto l'acquisto, ai fini della sperimentazione agricola, di altri 8 ettari di terra,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro dei beni culturali e ambientali ad adottare un assurdo e ingiusto decreto con il quale viene bloccata la lottizzazione;

se il Governo non intenda rimuovere il ricordato assurdo interdetto che penalizza gravemente la popolazione interessata, si sovrappone alla seria e meditata decisione della fondazione e del Consiglio comunale e si piega a strumentali manovre di parte.

(4 - 03745)

SCARDACCIONE, SALERNO, D'AMELIO, FERRARA Nicola. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che nelle province di Potenza, Matera e Foggia la mancanza di piogge primaverili nelle annate 1981-82 e 1982-83 non ha consentito alle piante di grano di giungere a maturazione in quanto sono morte prima della spigatura per mancanza di acqua nei tessuti della pianta stessa e che, pertanto, le aziende coltivatrici di grano ubicate nelle province suddette, essendo quasi tutte specializzate in cerealicoltura, non hanno colture che potrebbero con la loro produzione compensare i mancati prodotti del grano;

che il danno subìto non è solo quello del mancato reddito, ma è costituito anche dalla distruzione del capitale di esercizio (arature ed altre lavorazioni del terreno, semi, concimi, diserbanti, canone di affitto, quota di ammortamento dei mutui per affitto macchine, assicurazione, manutenzione, lavoro direzionale e mano d'opera), per cui le aziende non saranno in grado di affrontare la prossima annata agraria,

si chiede al Ministro di intervenire tenendo conto che il solito rinvio, con rateizzazione del credito agrario dell'annata in corso, non sarebbe sufficiente in quanto occorrono nuovi capitali, da restituire a lungo termine, per ricostituire le scorte e il capitale di esercizio necessari per riprendere le attività normali.

(4 - 03746)

MORANDI, BACICCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Considerate le condizioni di diffuso disagio in cui si svolge il lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato operanti fuori sede e pendolari, sia per il degrado che per i limiti che presenta il settore degli alloggi dell'Azienda;

tenuto conto delle insufficienze della normativa che regola il movimento del personale, le assunzioni ed i meccanismi della graduatoria e dei trasferimenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) su quali basi ed entro quali tempi la direzione delle Ferrovie dello Stato intenda affrontare la programmazione pluriennale dei trasferimenti e in quale modo si proponga di giungere ai bandi per una nuova graduatoria dei trasferimenti;

2) con quali contenuti si pensa di attuare una normativa che consenta di regolare congedi, permessi, recuperi, eccetera, dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato fuori sede e pendolari;

3) quali siano le conoscenze acquisite sulla situazione degli organici e dei movimenti del personale effettuati a qualsiasi titolo, sia per quanto attiene i posti lasciati liberi dagli inidonei, sia per quanto riguarda il pensionamento, e, in ogni caso, quali siano le misure che si intendono adottare per svolgere una opportuna indagine conoscitiva e per garantire la pubblicazione tanto dei dati conosciuti quanto di quelli che si andranno ad acquisire;

4) quali misure di rifinanziamento della legge n. 17 si intendano assumere in favore della costruzione di alloggi, case-albergo, eccetera, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato fuori sede e pendolari e come si intenda operare per modificare la normativa che regola gli « alloggi di categoria A, B, C », per adeguare il canone d'affitto per gli appartenenti delle Ferrovie dello Stato al livello del canone sociale e per combattere il degrado del patrimonio edilizio attraverso i necessari interventi di recupero e l'incentivazione della ristrutturazione.

(4 - 03747)

Interrogazioni, ritiro

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), *segretario*:

n. 3 - 02424, del senatore Guerrini, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 28 aprile 1983

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1983, n. 125, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (2271).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (544).

2. ANTONIAZZI ed altri. — Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici (958).

3. Deputati DAL MASO ed altri. — Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT (2202) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 18,30

Comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (*ore 19,30*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari